



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
SERVIZIO 8
UFFICIO CONSULTIVO DELL'URBANISTICA
Via Ugo La Malfa, 169, PALERMO

21 FEB. 2013

RISPOSTA A

DEL

Prot. N.....**3893**.....

OGGETTO: Comune di SCIACCA. Quesito. Richiesta parere sull'applicabilità degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 2010 n. 6 agli edifici ricadenti nelle zone omogenee "I" (insediamento di complessi turistico-ricettivi) e nelle zone "G" all'interno della zona di tutela della costa e dell'arenile.

Allegati n.

AL SETTORE URBANISTICA
DEL COMUNE DI
SCIACCA (AG)

E, p.c.

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SCIACCA (AG)

Con nota prot. n. 4552 del 12/07/2012, codesto Comune chiede un parere circa l'applicabilità delle norme richiamate in oggetto a richieste di concessione edilizia sottoposte alla propria valutazione. In particolare è stato chiesto se gli interventi previsti dagli artt.2 e 3 sono applicabili: a) "agli edifici ricadenti in zone omogenee "I" (insediamenti turistico-ricettivi) comunque organizzati come tipologie singole ed autonome"; b) "per gli edifici ... che risultano inseriti fra le zone "G" (zone di servizi ed attrezzature a livello urbano) ... compresi all'interno della zona di tutela della costa e dell'arenile (zona di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia del mare)". A tal fine codesto Comune ha allegato un parere del proprio Ufficio Legale che in merito a dette questioni in esame esclude l'applicazione delle norme citate di cui alla l.r. n.6/2010, lasciando invece aperta la possibilità di ricorrervi nei casi in cui l'edificio "ricade in zona normata e, comunque, realizzato in epoca antecedente all'apposizione del vincolo".

In merito a quanto richiesto si ritiene di dover dare esito con riferimento agli aspetti generali della problematica posta (vedasi a riguardo la propria circolare n. 2/DRU/2012 del 14/5/2012, reperibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it), in quanto l'attività consultiva di questo Dipartimento ha una funzione di supporto alle amministrazioni locali in merito agli aspetti generali e non ai casi particolari, per l'adozione degli adempimenti da emettere, la cui soluzione appartiene alla esclusiva competenza dell'ente richiedente

In merito, pertanto, si ritiene di potere concordare con il parere espresso dall'Ufficio Legale di

codesto Comune, laddove sostiene che entrambe le tipologie di intervento proposte non rientrino nelle fattispecie previste dalla legge regionale n. 6/2010.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi avanzata nell'ultimo periodo del succitato parere legale ci si limita a ricordare che, con riguardo alle "finalità" della legge 6/2010, contenuto nell'art. 1. va osservato che il legislatore regionale con detta norma "*promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere ... la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*" i cui benefici, per il carattere straordinario e quindi derogatorio previsto dalla stessa legge – di natura eccezionale rispetto alla normativa generale – potranno interessare gli edifici che posseggono taluni requisiti entro la data fissata al 31/12/2009.

E' opinione di questo Dipartimento che le interpretazioni possibili della legge in esame debbano corrispondere al principio derogatorio di "*lex specialis*" voluto dal legislatore. Detto principio infatti, in quanto tale, può essere applicato alle ipotesi previste dalla stessa legge e quindi esclusivamente alle fattispecie che posseggano i requisiti richiesti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
(Arch. Daniela Grifo)
(FIRMATO)